

Il riordino delle procedure concorsuali ha ridimensionato l'ambito di applicazione dell'istituto

Revocatorie bancarie a portata ridotta

Mancano criteri precisi per individuare le rimesse che possono sfuggire all'azione di recupero

La nuova formulazione degli articoli 67 e 70 della legge Fallimentare, operata dal decreto legge 35/05 (convertito nella legge 80/05) ha, tra le altre cose, drasticamente ridotto l'ambito di applicazione della revocatoria di rimesse bancarie.

Numerose sono le problematiche aperte, sia per l'interpretazione del dettato normativo, sia per il possibile superamento dei principi cardine di saldo disponibili e conto scoperto.

Dopo aver dimezzato (da un anno a sei mesi prima del fallimento) il periodo sospetto (articolo 67 comma 2), la norma ha dichiarato non soggette all'azione revocatoria «le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca» (articolo 67, comma 3, lettera b).

È evidente la prima problematica: come fare a individuare in modo preciso le rimesse consistenti, ovvero quale ordine di grandezza

adottare? Una prima risposta è che il concetto di consistenza varierà da caso a caso, seguendo un criterio proporzionale rispetto alle cifre mosse nel conto corrente. Si è quindi ben lontani dal determinare una cifra di riferimento certa e oggettiva.

Analoga la seconda problematica, ovvero la definizione di durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria: potrà essere un mese, una settimana o sem-

Problemi di coordinamento all'interno della disciplina

plicemente il fatto che non si tratti di operazione bilanciata. Anche in questo caso, si dovrà trovare un parametro ben definito, che oggi non si conosce.

La seconda parte della novità normativa (articolo 70, comma 3) ha stabilito un tetto massimo all'ammontare delle rimesse revocabili, consistente nella «differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese», vale a dire del creditore, «e l'ammontare residuo

delle stesse» alla data del fallimento. In pratica, la norma ha fatto tornare in auge il concetto del rientro, identificandolo con il recupero reale del proprio credito realizzato dalla banca, quindi revocabile come gli altri pagamenti di debiti liquidi ed esigibili.

La terza questione aperta riguarda, allora, la coesistenza delle due norme, articolo 67 e articolo 70, poiché non è chiaro se l'articolo 70 sia applicabile solo come tetto massimo dopo che si siano verificati i presupposti di revocabilità previsti dall'articolo 67, e se sia quindi da riservare l'eventuale cifra inferiore delle rimesse revocabili, individuate sempre in base all'articolo 67, oppure se invece prevalga l'articolo 70. Entrambe le tesi sono state sostenute.

Un altro aspetto incerto è legato alla validità del fido, ovvero se al concetto di esposizione debitoria vada abbinato il concetto di conto scoperto. Potrebbe essere oggi revocabile una rimessa che abbia oggettivamente ridotto in modo consistente e

Salvo l'acquisto della prima casa

Gli atti esentati dall'azione revocatoria

Pagamenti di beni e servizi eseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso

Rimesse su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca

Vendite a giusto prezzo di immobili destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado

Atti, pagamenti e garanzie concessi su beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un piano idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, comma 4 del Codice civile

Atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis

Pagamenti per prestazioni di lavoro di dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito

Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo

durevole l'esposizione debitoria del conto corrente, anche se il saldo fosse nei limiti dell'affidamento e quindi il conto "coperto" (cosa non possibile con la vecchia normativa). La non-

ma non specifica, come peraltro non specificava in precedenza. Oltre alle singole rimesse, l'aspetto dell'affidamento è relativo anche alla quantificazione del rientro, che, riferendosi al saldo

finale, potrebbe essere revocabile anche se eseguito su conto coperto.

Un'altro punto controverso è se i conteggi vadano effettuati in base al saldo contabile o al saldo disponibile, riferimento ormai pacifico nella vecchia revocatoria. Tenuto conto che il saldo disponibile è solitamente più scoperto del saldo contabile, poiché gli accreditati vengono in parte posticipati rispetto agli addebiti, il rientro quantificato in questo modo risulterebbe più rilevante.

Infine, resta sul tappeto la questione della possibile eccezione di incostituzionalità della norma, che prevede trattamenti diversi per fattispecie identiche (versamenti su conto corrente nello stesso giorno) relative a due fallimenti dichiarati uno prima e uno dopo il 17 marzo 2005.

A questo punto spetterà, dunque, a diritto e giurisprudenza supplire alle carenze normative con cui si dovranno misurare gli operatori nell'applicazione pratica della nuova disciplina.

**GIUSEPPE REBECCA
GIUSEPPE SPEROTTI**